

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 16 aprile dell'anno 2020, mediante sistema di videoconferenza, si sono incontrati:

L'azienda **Oasi Lavoro S.p.A.** rappresentata dal Direttore Generale Massimo Tolomelli

Filcams CGIL nazionale, rappresentata da Chiara Ferrari della FILCAMS CGIL Emilia Romagna
Fisascat CISL nazionale, rappresentata da Michele Vaghini della FISASCAT CISL Emilia Romagna
Uiltucs nazionale, rappresentata dal sig. Aldo Giammella della UILTUCS Emilia Romagna

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Oasi Lavoro S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Corrado Masetti nr. 5, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Commercio e terziario sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con oltre 15 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE


- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 10 aprile 2020, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19; in particolare, la sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa di numerosi Utilizzatori presso i quali operano dipendenti della scrivente in regime di somministrazione, così come stabilita dai diversi DPCM ed ordinanze regionali che si sono via via susseguiti già a far data dal 24 febbraio 2020 al fine di contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica a tutti nota, ha comportato, tra le altre cose, anche una riduzione dell'attività lavorativa relativamente ai propri dipendenti diretti che operano presso le filiali della scrivente, dislocate su tutto il territorio nazionale (**All. 1**).
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea pari al 40% dell'attività lavorativa per tutto il personale diretto occupato per un periodo presunto dal 14 aprile 2020 al 15 giugno 2020 nelle filiali indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale continuerà ad essere impiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale".
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30

Michele Vaghini

CF



del D.Lgs. 148/2015.


- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 14 aprile 2020 al 15 giugno 2020 inclusi per n. 30 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari al 40% del monte ore contrattuale per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la riduzione avverrà su base verticale.
- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, con un preavviso di almeno 48 ore.
- f) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- g) In ogni caso, a fronte di particolari stati di difficoltà economica manifestati dai Lavoratori, la società si impegna comunque a valutare ulteriori forme di sostegno al reddito finanziariamente sostenibili.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

Si allega:

- 1) Elenco Lavoratori e relative filiali.


L.C.S.


OASI LAVORO S.p.A.
Via G. Masetti, 5
48127 BOLOGNA
Part. IVA: 02552531200

(Oasi Lavoro S.p.A.)


(FILCAMS CGIL)


(FISASCAT CISL)


Uiltucs
Emilia Romagna
Via Lame n. 1122 40138 BOLOGNA
Tel. 051 2611111 - Fax 051 2611112
@uiltucs@emiliaromagna.it